



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.2.14/2026

ORDINANZA N. 34 / 2026

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CON LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI VILLAVERLA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "M6C – MARATONA 6 COMUNI 2026" - DOMENICA 20 SETTEMBRE 2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che nel territorio del Comune di Villaverla avrà luogo domenica 20 settembre 2026 la competizione sportiva denominata "Maratona 6 Comuni – M6C", articolata nelle seguenti gare:

- ° "La 10 M6C FIDAL";
- ° "La 21 M6C FIDAL";
- ° "La 30K";
- ° "La Regina 42K";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 30 luglio 2025, con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione delle manifestazioni podistiche "M6C" per gli anni 2025 e 2026, con la quale è stata demandata all'associazione sportiva SPORT POWER SSD a r.l., con sede in Villaverla, l'organizzazione dell'evento;

RILEVATO che la "Maratona dei 6 Comuni" è una manifestazione sportiva che interessa i territori dei Comuni di Malo, Zanè, Villaverla, Thiene, Marano Vicentino, Schio e San Vito di Leguzzano, patrocinata dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di Vicenza, giunta alla XVIII edizione ed è organizzata dalla società sportiva SPORT POWER SSD a r.l. di Villaverla;

VISTO che il transito delle competizioni sopra indicate sul territorio del Comune di Villaverla interesserà le seguenti strade:

- ° tratto di via G. Zanella compreso tra via Ca' Magre, nel Comune di Thiene e via M. Capparozzo;
- ° via M. Capparozzo;
- ° tratto di via Roare compreso tra la rotatoria e l'intersezione con via Firenze;
- ° via Firenze;
- ° tratto di via Stadio compreso tra via Torino e la rotatoria posta sulla medesima via Stadio;
- ° l'accesso agli impianti sportivi sede dell'associazione SPORT POWER SSD a r.l. di Villaverla, ove è previsto l'arrivo dei concorrenti;

CONSIDERATA la necessità di adottare idonee misure temporanee di disciplina della circolazione stradale lungo le vie del territorio comunale interessate dalla manifestazione, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e degli utenti della strada, nonché per assicurare il tempestivo transito dei mezzi di soccorso ed emergenza;

PRESO ATTO pertanto che, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione anzidetta, si rende necessario provvedere alla modifica della circolazione stradale sulle vie interessate, con l'istituzione temporanea del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata;

CONSIDERATO che, oltre alle vie direttamente interessate dal passaggio dei concorrenti, si rende

necessario istituire il divieto di transito anche sull'intera via G. Zanella, caratterizzata, nella parte non impegnata dalla gara, da ridotte dimensioni della carreggiata e dall'assenza di spazi idonei per manovre di inversione di marcia, nonché sul tratto di via XXV Aprile compreso tra l'intersezione con via Capitello e l'intersezione con via Roare, in quanto tali tratti, pur non interessati direttamente dal transito degli atleti, potrebbero interferire con lo svolgimento in sicurezza della manifestazione per l'afflusso di veicoli diretti verso il percorso di gara;

RISCONTRATA l'insussistenza di cause ostative all'emissione dell'ordinanza in argomento;

VISTO il nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2025 del 31/12/2025, con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello Statuto e dei regolamenti;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Geom. Miriam Pauletto e l'adozione e sottoscrizione del provvedimento finale conclusivo del procedimento è in capo all'Arch. Romina Caretta, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villaverla;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 108 del 25.11.2021;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, nella giornata di domenica 20 settembre 2026, in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva denominata "Maratona 6 Comuni – M6C":

1. l'istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, dalle ore 9:15 alle ore 13:30 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, sulle seguenti strade e tratti stradali di competenza comunale:

- ° via G. Zanella;
- ° via M. Capparozzo;
- ° il tratto di via Roare compreso tra la rotatoria e l'intersezione con via Firenze;
- ° via Firenze;
- ° il tratto di via Stadio compreso tra via Torino e la rotatoria posta sulla medesima via Stadio;
- ° il tratto di via XXV Aprile compreso tra l'intersezione con via Capitello e l'intersezione con via Roare,

2. l'istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata, per i veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, dalle ore 18:00 di venerdì 18 settembre 2026 alle ore 9:15 di domenica 20 settembre 2026, in tutti gli stalli adibiti a sosta presenti in:

- ° via Caduti di Nassiriya;
- ° via Giorgio Perlasca;
- ° il tratto di via Firenze compreso tra via Stadio e l'intersezione con via Bologna.

3. l'istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata, nella giornata di domenica 20 settembre 2026, dalle ore 9:15 alle ore 13:30, lungo il tratto stradale di via Firenze compreso tra via Stadio e via Giorgio Perlasca.

4. Che siano esclusi dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso ed emergenza, della protezione civile e delle forze di pubblica sicurezza, del personale tecnico degli enti preposti alla vigilanza al fine di tutelare la pubblica incolumità e i veicoli impiegati per l'assistenza e il supporto all'organizzazione della manifestazione.

PRESCRIVE

Che l'Associazione SPORT POWER SSD ARL di Villaverla, incaricata dell'organizzazione dell'evento, provveda all'installazione della segnaletica minima di preavviso, nonché di ogni altra indicazione che il personale del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino ovvero dell'Ufficio Tecnico dovesse ritenere opportuna;

Che l'Ufficio Tecnico Comunale sia incaricato di dare esecuzione alla presente ordinanza, il Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino e le altre forze dell'ordine siano incaricati del controllo del rispetto della presente Ordinanza;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sia trasmessa:

- ° all'Associazione SPORT POWER SSD ARL di Villaverla;
- ° al Comando del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene;

Ai seguenti Enti per opportuna conoscenza:

- ° al Servizio Ambulanza di Santorso;
- ° al Comando Stazione Carabinieri di Thiene;

AVVERTE

L'Amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali e danni materiali per qualsiasi fatto o danno derivabile a persone o beni, in dipendenza dall'evento sopra citato.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si dà atto che il Responsabile del procedimento è la Geom. Miriam Pauletto, mentre l'adozione e la sottoscrizione del provvedimento finale conclusivo del procedimento competono all'Arch. Romina Caretta, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 16/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ROMINA CARETTA

(Documento firmato digitalmente)